



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "A. Pacinotti"

Via Grottò, n.8 – 54021 BAGNONE (MS)- C.F. 90007760458 - tel. (+039) 0187 429004 - 429666
e-mail: MSIS01100T@istruzione.it PEC: MSIS01100T@pec.istruzione.it Sito Internet: <http://www.iisapacinotti.gov.it>

REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo 297/1994 come modificato dall'art. 1, c. 129 della Legge 107/2015

Approvato dal Consiglio di Istituto il 25-01-2019 con deliberazione n. 11 e dal Collegio dei Docenti l'8 marzo 2019 con deliberazione n. 2 per la parte di propria competenza.

TITOLO I. VINCOLI NORMATIVI

Art. 1 - Composizione (art. 11, cc. 1 e 2, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015)

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici."

Art. 2 - Competenze (art. 11, cc. 3 e 4, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015)

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti [cfr. commi 126-128] sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 [del D.Lvo 297/1994] su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 [del D.Lvo 297/1994]".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "A. Pacinotti"

Via Grottò, n.8 – 54021 BAGNONE (MS)- C.F. 90007760458 - tel. (+039) 0187 429004 - 429666

e-mail: MSIS01100T@istruzione.it PEC: MSIS01100T@pec.istruzione.it Sito Internet: <http://www.iisapacinotti.gov.it>

TITOLO II. REGOLE PER LA SCELTA DEI COMPONENTI

Art. 3 - Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti sceglie con votazione a scrutinio segreto due docenti. E' possibile esprimere una sola preferenza.
2. Hanno diritto di voto tutti i membri del Collegio.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni compreso l'anno in corso e in servizio nella scuola da almeno 3 anni compreso l'anno in corso.
4. Non possono essere eletti i docenti che ricoprono l'incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico. Non possono essere eletti i docenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari.
5. Risulteranno eletti i due docenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il docente che ha maggiore anzianità di servizio nella scuola.
6. In caso di dimissioni, trasferimento, pensionamento, o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire il docente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.

Art. 4 - Competenze del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto sceglie con distinte votazioni a scrutinio segreto un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. E' possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna componente.
2. Hanno diritto di voto per tutte le componenti tutti i membri del Consiglio di Istituto.
3. L'elettorato passivo spetta per ciascuna componente ai membri del Consiglio di Istituto. In caso di mancata rappresentanza di una o più componenti all'interno del Consiglio, l'elettorato passivo spetta a tutti i membri dell'Istituto appartenenti alle componenti non rappresentate in Consiglio.
4. Risulterà eletta per ciascuna componente la persona che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletta la persona più giovane.
5. In caso di dimissioni o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire tale componente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.